



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. _____ del _____

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. _____

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione abusiva svolta attraverso i siti internet www.magliassicurazioni.it e magliassicurazioni.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

-
- a) *omissis*, la Compagnia di assicurazione *omissis* ha segnalato all'IVASS l'esistenza del sito *internet* www.magliassicurazioni.it attraverso il quale verrebbe svolta attività assicurativa abusiva;
- b) il sito fa riferimento all'offerta di polizze assicurative ed appare riconducibile a *omissis*, società di intermediazione regolarmente iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi (RUI) con n. *omissis*, di cui riporta
- omissis*
- c) il sito è risultato incluso nella lista dei domini *internet* appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI pubblicata sul sito dell'IVASS per effetto della richiesta formulata da *omissis*
- d) *omissis*, l'IVASS ha richiesto *omissis* riconoscere/disconoscere il sito oggetto di indagine e di rispondere entro 3 (tre) giorni;
- e) in *omissis*, in proprio e in qualità di responsabile legale di *omissis* ha reso noto di essersi avvenuto solo a seguito della comunicazione ricevuta dall'IVASS di aver perduto la titolarità del sito www.magliassicurazioni.it a fronte di un problema relativo al pagamento del servizio fornito da Aruba S.p.a. e che terzi lo avevano riacquistato e registrato presso altro provider per scopi fraudolenti. In ragione di ciò, ha provveduto sia a rimuovere il sito dal Registro sia a sporgere denuncia-querela nella stessa data, presso la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Latina a tutela degli interessi propri e della società di intermediazione rappresentata;

- f) *omissis* l'IVASS ha trasmesso alle *e-mail* *omissis* presenti nella *home page*, informazioni riguardo all'utilizzo del sito e del suo titolare, assegnando 3 (tre) giorni per ricevere riscontro. Alla nota non ha fatto seguito alcuna risposta nel termine concesso;
- g) dalla consultazione del portale *whois.domaintools.com* è emerso che il sito www.magliassicurazioni.it è stato registrato in *internet* il 22/07/2025 attraverso Tucows.com che ha fornito il dominio *internet (Registrar)*, mentre sono indicati in *omissis* e *omissis*, rispettivamente il *Registrant* e l'*Admin Contact* del sito, gli stessi soggetti che ne hanno disconosciuto la titolarità;
- h) (*omissis*), l'IVASS ha richiesto al *Registrar* informazioni sul sito e sul suo titolare e di rispondere entro il termine di 3 (tre) giorni. A tale nota non ha fatto seguito alcun riscontro nel termine indicato;
- i) il sito *internet* www.magliassicurazioni.it, accessibile anche digitando il solo nome a dominio magliassicurazioni.it, non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet www.magliassicurazioni.it e magliassicurazioni.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* www.magliassicurazioni.it e magliassicurazioni.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

firma 1